

Formulario inerente gli orari di lavoro Panettieri-pasticcieri-confettieri AFC

Datore di lavoro:

Apprendista:

Indirizzo prof.: panetteria-pasticceria pasticceria-confetteria

Data di nascita:

Tirocinio: dal al

Giorni di scuola:

Orari di lavoro:

a) durante il periodo di frequenza scolastica

notte: domenica – lunedì ; dalle ore alle ore

notte: lunedì – martedì ; dalle ore alle ore

notte: martedì – mercoledì ; dalle ore alle ore

notte: mercoledì – giovedì ; dalle ore alle ore

notte: giovedì – venerdì ; dalle ore alle ore

notte: venerdì – sabato ; dalle ore alle ore

b) durante il periodo delle vacanze scolastiche

notte: domenica – lunedì ; dalle ore alle ore

notte: lunedì – martedì ; dalle ore alle ore

notte: martedì – mercoledì ; dalle ore alle ore

notte: mercoledì – giovedì ; dalle ore alle ore

notte: giovedì – venerdì ; dalle ore alle ore

notte: venerdì – sabato ; dalle ore alle ore

Data: Timbro e firma del datore di lavoro:

Approvazione dell'Autorità Cantonale:

Promemoria relativo all'Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori

Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5)

Autorizzazione eccezionale del lavoro notturno e del lavoro domenicale (art. 12 e 13, cpv 1)

L'occupazione di giovani in età superiore ai 16 anni domenicale o tra le ore 22.00 e le ore 06.00 per al massimo 9 ore in un intervallo di 10 ore può essere autorizzata se:

- a) l'occupazione domenicale o notturna è indispensabile per raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base o correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore;
- b) il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e
- c) l'occupazione domenicale o notturna non pregiudica la frequenza della scuola professionale

art. 12, cpv 2, 3 e 4

Se nell'azienda l'inizio del lavoro è fissato alle ore 05.00, questo orario vale anche per i giovani come lavoro diurno.

Le visite e la consulenza mediche sono obbligatorie per i giovani impiegati regolarmente o periodicamente durante la notte. I costi sono a carico del datore di lavoro.

Il lavoro notturno regolare o periodico è soggetto all'autorizzazione della SECO, il lavoro notturno temporaneo fino a 10 notti per anno civile, a quelle dell'autorità cantonale.

art. 13, cpv 4

Il lavoro domenicale regolare o periodico è soggetto all'autorizzazione della SECO, il lavoro domenicale temporaneo fino a sei domeniche per anno civile, a quella dell'autorità cantonale.

Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

Esenzione dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione (art. 1)

Le seguenti professioni sono esentate dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione per poter derogare al divieto di lavoro notturno e domenicale, nei limiti previsti, nell'ambito della formazione professionale:

- Panettiere-pasticciere-confettiere AFC (panetteria-pasticceria)
- Panettiere-pasticciere-confettiere AFC (pasticceria-confetteria)

Le persone in formazione, dai **16 anni compiuti**, sono autorizzate a lavorare entro i seguenti limiti:

Occupazione notturna:

al massimo 5 notti alla settimana a partire dalle 04.00
(nei giorni precedenti le domeniche e i giorni festivi a partire dalle 03.00).

Occupazione domenicale:

al massimo 1 domenica al mese.

Le persone in formazione, dai **17 anni compiuti**, sono autorizzate a lavorare entro i seguenti limiti:

Occupazione notturna:

al massimo 5 notti alla settimana a partire dalle 03.00
(nei giorni precedenti le domeniche e i giorni festivi a partire dalle 02.00).

Occupazione domenicale:

al massimo 2 domeniche al mese.